COSTITUZIONE DI NORVEGIA

del 1814

SOTTO CARLO XIII.

TRADOTTA IN ITALIANO

DA ANGELO LANZELLOTTI.



NAPOLI,

1820.



COSTITUZIONE DI NORVEGIA

del 1814.

SOTTO CARLO XIII.

TITOLO PRIMO.

Della forma del governo, e della religione.

Art. 1. Il regno di Norvegia è uno stato libero, indipendente, indivisibile ed inalienabile, unito alla Svezia sotto di un medesimo re. La forma del suo governo è limitata, ereditaria e monarchica.

2. La religione luterana evangelica continuerà ad essere la religione dominante del regno. Quegli abitanti che la professano sono obbligati di allevarvi i loro figli. I gesuiti e gli ordini monastici non saranno affatto tollerati nel regno. Agli Ebrei sarà sempre, come per lo passato, interdetto l' ingresso nel regno.

*

TIT. II.

Del potere esecutivo, del re e della famiglia reale.

3. Il potere esecutivo risiede nella persona del re.

4. Il re professerà sempre la religione luterana evangelica: egli la manterrà e la proteggerà.

5. La persona del re è sacra: egli non può essere ripreso nè accusato: il suo consiglio è responsabile del suo governo.

6. La successione è lineale ed agnatica, a tenore dell' ordine di successione decretato dagli stati-generali della Svezia, e sanzionato dal re nell' atto del 26 settembre 1810, la cui traduzione è annessa a questa costituzione.

Del numero degli eredi leggittimi è ancora l'infante nel seno di sua madre, il quale, tosto che sarà nato, dopo la morte di suo padre, prende il luogo che gli spetta nella linea di successione.

Allorchè nasce un principe, erede delle corone riunite di Norvegia e di

Svezia, il suo nome ed il giorno della sua nascita saranno annunziati al primo parlamento (1) ed inseritti su i suoi registri.

7. In mancanza d' un principe atto a succedere, il re può proporre il suo successore al parlamento di Norvegia ed agli stati-generali di Svezia nell' istesso tempo. Tosto che il re avrà fatto la proposizione, i rappresentanti dei due popoli sceglieranno dal loro seno un comitato rivestito del dritto di stabilire la elezione, nel caso in cui nessuna delle persone proposte unisse in se la pluralità de' voti de' rappresentanti di ciascuno dei due popoli.

Il numero de' membri di questo comitato (dove entreranno tanti Norvegi, quanti Svedesi), come pure il metodo da tenersi nella elezione, saranno regolati da una legge, che il re proporrà nello stesso tempo al prossimo parla-

---

(1) Mi servo del termine *parlamento* per esprimere al modo nostro quell' assemblea generale del regno di Norvegia, che in lingua del paese chiamasi *Storthing*.

mento di Norvegia ed agli stati-generali di Svezia. I membri del comitato si estrarranno a sorte.

8. Il parlamento di Norvegia e gli stati-generali di Svezia si concerteranno per fissare con una legge l'epoca della maggiorità del re: se non saranno di accordo, un comitato, preso dai rappresentanti dei due popoli, ne deciderà nella maniera stabilita dall' articolo precedente.

Appena il re sarà giunto all' età fissata dalla legge per divenir maggiore, egli stesso dichiarerà pubblicamente ch' egli è maggiore (1).

9. Tosto che il re, divenuto maggiore, avrà preso le redini del governo, presterà nelle mani del parlamento il seguente giuramento: *Io giuro nell' anima e nella coscienza mia, di governare il regno di Norvegia conformemente alla sua costituzione ed alle sue leggi.*

(1) Una legge decretata dal parlamento il dì 13 luglio 1815, e sanzionata dal re il giorno 18 dello stesso mese, porta « Il re è maggiore all' età di diciotto anni compiti ».

Se il parlamento non è allora radunato, questo giuramento sarà depositato in iscritto nel consiglio, e ripetuto solennemente dal re al primo parlamento, sia di viva voce, sia per iscritto dalla persona ch' egli avrà a questo effetto commessa.

10. L' incoronazione e la consecrazione del re si faranno allorchè sarà maggiore nella cattedrale di Trontheim, nel tempo e con le cerimonie che stabilirà egli stesso.

11. Ogni anno il re dimorerà per qualche tempo in Norvegia, purchè non vi si oppongano gravi ostacoli.

12. Il re nominerà egli medesimo un consiglio di cittadini norvegesi, dell' età di 70 anni. Questo consiglio sarà composto per lo meno di un ministro di Stato, e di sette altri membri.

Similmente il re può creare un vicerè, o un governator generale.

Il re ripartirà gli affari tra i membri del consiglio nella maniera che stimerà conveniente.

Oltre questi membri ordinarii del consiglio, il re, o in sua assenza il vicerè (o il governator generale, di con-

certo con i membri ordinarii del consiglio), può, ne' casi particolari, chiamare a sedervi altri cittadini norvegesi, purchè non sieno membri del parlamento.

Il padre e 'l figlio, o due fratelli, non potranno al tempo stesso sedere nel consiglio.

13. In assenza del re, il governo interno sarà diretto dal vicerè, o dal governator generale, e da cinque almeno consiglieri di Stato.

Essi governeranno il regno in nome e da parte del re. Osserveranno inviolabilmente tanto le disposizioni contenute in questa legge fondamentale, quanto i precetti ad essa conformi che il re avrà loro dato nelle istruzioni. Faranno il loro umilissimo rapporto al re sugli affari che avranno risoluti. Tutti gli affari saranno decisi a pluralità di voci: In caso di parità, il vicerè, o il governatore; ed in mancanza, il primo membro del consiglio, avrà due voti.

14. Non vi è che il principe reale o il suo figlio primogeninito che possa esser vicere; e ciò a condizione che sieno giunti all' età in cui il re diviene mag-

giore. Il governator generale può essere norvegio o svedese.

Il vicerè sarà domiciliato nel regno, nè gli sarà permesso di soggiornare all' estero più di tre mesi l' anno.

Durante la presenza del re, cessano le funzioni di vicerè o di governator generale, e questi in tal caso non è che il primo consigliere di Stato,

15. Mentre il re soggiorna in Isvezia, terrà sempre presso di lui il ministro di Stato norvegio, e due consiglieri norvegi, che si alterneranno a vicenda annualmente.

Essi assistono alle decisioni del re sugli affari di Norvegia. Hanno gli stessi doveri e la stessa responsabilità costituzionale del consiglio che siede in Norvegia, menzionati all'articolo 3.

Tutte le petizioni dirette al re dai cittadini norvegi, debbono prima rimettersi al consiglio norvegio, perchè ne dia il suo parere prima d' essere decise. In generale, niun affare norvegio dev' essere deciso prima che il consiglio norvegio nen ne abbia dato la sua opinione, a meno che non vi si oppongano degli ostacoli importanti.

Il ministro di Stato della Norvegia deve riferire gli affari; e sarà responsabile della uniformità delle spedizioni con le risoluzioni che saranno state prese.

16. Il re regolerà il culto ed i riti, come ancora tutte le riunioni che hanno per oggetto la religione: esso vigilerà se i ministri della religione osservino le forme che sono state loro prescritte.

17. Il re può fare ed abolire le ordinanze che concernono il commercio, la dogana, l'industria, e la polizia. Intanto, bisogna ch'esse non siano contrarie alla costituzione, nè alle leggi fatte dal parlamento (conformemente agli articoli 77, 78 e 79.)

Esse avranno forza provvisoria sino al prossimo parlamento.

18. Il re farà esigere in generale le tasse imposte dal parlamento. Il tesoro pubblico della Norvegia resterà in Norvegia; le rendite non ne saranno impiegate che ai bisogni della Norvegia.

19. Il re vigilerà affinchè i demanj ed i regj diritti dello Stato sieno impiegati ed amministrati nella

maniera stabilita dal parlamento, e che sia la più vantaggiosa al paese.

20. Il re, nel suo consiglio, ha dritto di far grazia ai condannati, dopo che il tribunale supremo avrà pronunciato ed emessa la sua opinione. Il condannato ha la scelta o di accettare la grazia del re, o di sottoporsi alla pena cui sarà stato condannato.

Nelle cause che la camera grande, detta *odelsthing* (1), avrà fatto portare alla Giunta, *rigsret* (2), non ha luogo verun' altra grazia che l'esenzione dalla pena capitale.

21. Il re, inteso il suo consiglio norvegio, dispone di tutti gl' impieghi civili, ecclesiastici, e militari. I funzionarj giureranno obbedienza e fedeltà alla costituzione ed al re.

I principi della famiglia reale non

---

(1) Questo termine in lingua norvegese denota le tre quarte parti del parlamento, come si rileva dall' articolo 74.

(2) Il *rigsret* è una corte composta dalla quarta parte del parlamento e dal supremo tribunale di giustizia, come appare dall'articolo 86.

potranno occupare verun impiego civile: tuttavia il principe reale, o il suo figlio primogenito, può essere vicerè.

22. Il governatore del regno, il ministro di Stato, e gli altri membri del consiglio, come i funzionarj addetti a' suoi burò, gl' inviati ed i consoli, i magistrati superiori civili ed ecclesiastici, i capi de' reggimenti e degli altri corpi militari, i comandanti delle fortezze, ed i comandanti in capo de' vascelli da guerra, potranno, senza precedente decreto, essere destituiti dal re, inteso il suo consiglio norvegese.

Quanto alla pensione da accordarsi a' funzionarj in tal modo destituiti, tocca al primo parlamento di deciderlo: pendente questa decisione, costoro goderanno i due terzi dell' antico loro soldo.

Gli altri funzionarj non potranno essere che sospesi dal re, ed allora saranno subito tradotti davanti i tribunali; ma non potranno essere destituiti che in virtù di una sentenza: il re non potrà cangiare loro d' impiego senza loro annuenza.

23. Il re può conferire gli ordini ca-

valleresechi a chi meglio gli sembrerà, in ricompensa di meriti segnalati, i quali saranno pubblicati; ma non può conferire altro grado o titolo se non quello ch' è annesso a ciascun impiego. Un ordine cavalleresco non dispensa nessuno dai doveri e dai pesi comuni a tutt' i cittadini; nè dà titoli particolari per ottenere degl' impieghi nello Stato. I funzionarj che avranno avuto il loro concedo in grazia conserveranno il titolo ed il grado annessi agl' impieghi che hanno occupato.

Nessuno potrà per l' avvenire ottenere delle prerogative personali, miste o ereditarie.

24. Il re nomina e congeda, quando gli piace, tutti gli uffiziali addetti alla sua corte.

25. Il re ha il comando supremo di tutte le forze di terra e di mare del regno.

Esse non potranno essere aumentate o diminuite senza il consenso del parlamento. Non dovranno cedersi al servizio di qualche potenza estera; nè le le truppe straniere (eccettuate le truppe ausiliarie in caso d' una invasione

ostile) potranno entrare nel regno senza il consenso del parlamento.

In tempo di pace le truppe norvegesi saranno stazionate in Norvegia, e non mica in Isvezia. Ciò non ostante il re potrà avere in Isvezia una guardia norvegese, composta di volontarj; e potrà, per un tempo di poca durata, non maggiore di sei settimane l'anno, radunar le truppe de' contorni dei due paesi per esercitarle nell' uno o nell' altro de' due regni; ma in alcun caso più di 3000 uomini di truppe di ogni arma dell' uno de' due paesi non potranno in tempo di pace entrare nell' altro. (1)

L'armata norvegese e la flottiglia a remi non potranno essere impiegate ad una guerra offensiva senza il consenso del parlamento.

---

(1) La legge del parlamento, del 5 luglio 1816, porta che le truppe di linea potranno essere impiegate fuori delle frontiere del regno, e la interpretazione data dal parlamento a questa legge, spiega che le truppe di linea potranno essere impiegate fuori delle frontiere *dei due regni riuniti.*

La flotta norvegese avrà i suoi cantieri, ed in tempo di pace le sue stazioni ed i suoi porti in Norvegia. Le navi da guerra dell' uno de' due paesi non saranno montate di marinari dell' altro, se non vi s' ingaggiano volontariamente.

La landwehr e le altre truppe norvegesi che non potranno essere contate nel numero delle truppe di linea, non dovranno essere mai impiegate fuori delle frontiere del regno di Norvegia.

26. Il re ha il diritto di radunar truppe, intimar la guerra, far la pace, conchiudere ed annullar trattati, inviare e ricevere de' ministri.

Quando il re vorrà intimar la guerra, deve avvertire il consiglio di Norvegia, dimandare il di lui potere, e farsi dare da lui una dettagliata relazione su lo stato del regno, relativamente alle sue finanze ed ai mezzi di difesa.

Fatto ciò, il re convocherà il minisro di Stato di Norvegia, i membri del consiglio di Norvegia, come pure quelli del cansiglio di Svezia, per una seduta straordinaria, nella quale esporrà i motivi e le circostanze che in questo caso

deggiono entrare in considerazione; la relazione del consiglio norvegese su lo stato di questo regno, unita ad un'altra consimile su la Svezia, deve allora essere al tempo stesso esibita.

Il re chiederà allora i loro avvisi su questi oggetti: essi li faranno inserire ciascuno per la sua parte nel protocollo, sotto la responsabilità imposta dalla costituzione, ed allora il re potrà prendere la risoluzione che stima più conveniente allo Stato.

27. Tutti i membri del consiglio denno essere presenti a queste sedute, se non sono impediti da qualche legale pretesto, e non debbe prendervisi alcuna risoluzione se non son presenti più della metà de' membri.

Negli affari norvegesi che a termini dell'articolo quindici, si decidono in Isvezia, non deve prendersi alcuna risoluzione, se non sono presenti il ministro di Stato di Norvegia ed uno de' membri del consiglio, o pure i due membri.

28. Le rappresentanze relative agl' impieghi ed altri affari importanti, eccetto quelle che concernono la di-

plomazia ed il comando militare propriamente detto, saranno riferite nel consiglio da quel membro il cui dipartimento n' è incaricato: e saranno da lui spedite conformemente alla risoluzione presa nel consiglio.

29. Se qualche membro del consiglio è legalmente impedito di comparire e di riferire gli affari che sono di competenza del suo dipartimento, sarà rimpiazzato in questa funzione da uno degli altri membri commessi per questo effetto, sia dal re, s' è presente, o se non lo è, da colui che ha la rappresentanza nel consiglio unitamente agli altri membri che lo compogono.

Se molti tra di loro sono legalmente impediti a comparire, in guisa che soltanto la metà del numero ordinario sia presente, saranno costituiti della stessa maniera altri funzionarj a sedere nel consiglio; nel qual caso se ne riferisce immantinente al re, il quale decide se debbano continuare in questa funzione.

30. Nel consiglio si terrà protocollo di tutti gli affari che vi si trattano. Ogni individuo che siede nel consiglio, sarà

obbligato di dire liberamente la sua opinione, che il re è obbligato di sentire; ma è riserbato al re di prendere la risoluzione attenendosi alla sua propria opinione.

Se qualche membro del consiglio trovi che la risoluzione del re è contraria alla forma del governo o alle leggi del regno, o che è evidentemente nociva allo Stato; ci riguarderà come un dovere di opporvi forti rappresentanze e di passare in protocollo la sua opinione. Colui che mancasse di protestare in tal modo, si reputerà di essere stato di accordo col re, e ne sarà responsabile conforme si dirà in appresso; e la Camera grande potrà tradurlo davanti la Giunta.

31. Tutti gli ordini emanati dal re (eccettuati gli affari di comando militare), saranno sottoscritti dal ministro di Stato norvegio.

32. Le risoluzioni prese dal consiglio norvegio in assenza del re, saranno spedite in nome del re, e firmate dal vicerè, o dal governatore e 'l consiglio; e saranno contrassegnate da colui che le avrà spedite, atteso che desso è re-

sponsabile della conformità della spedizione col protocollo in cui la risoluzione è inscritta.

33. Tutte le rappresentanze relative agli affari della Norvegia, come ancora le spedizioni che le concernono, devono essere in lingua norvegese.

34. L' erede più prossimo del trono, s' è figlio del re regnante, avrà il titolo di principe reale; gli altri eredi legittimi della corona saranno chiamati principi, e le figlie del re, principesse.

35. Tosto che l' erede del trono sarà giunto all' età di 18 anni, avrà il dritto di sedere nel consiglio, ma senza voto e senza responsabilità.

36. Niun principe del sangue può maritarsi senza il permesso del re: in caso di contravvenzione ei perde il suo dritto alla corona di Norvegia.

37. I principi e le principesse della famiglia reale, per ciò che riguarda le loro persone, non saranno obbligate di comparire avanti ad altri giudici che il re, o colui ch' esso avrà destinato all' oggetto.

38 Il ministro di Stato della Norvegia, come ancora i due membri del

consiglio norvegio che sono presso del re, avranno posto e voto deliberativo nel consiglio svedese, allorchè si tratta di oggetti relativi ai due regni.

In questa sorta di affari, deve anche intendersi il parere del consiglio in Norvegia, a meno che gli affari non esigano sì pronta decisione che non ne permettano il tempo.

39. Se a morte del re l'erede del trono sia minore, il consiglio di Norvegia e quello di Svezia si uniranno immantanente per pubblicare in comune una convocazione del parlamento in Norvegia e della dieta in Isvezia.

40 Finchè i rappresentanti dei due regni non siensi radunati, e non abbiano regolato l'amministrozione durante la minorità del re, un consiglio, composto da un egual numero di membri norvegesi e svedesi, governerà i regni, secondo le loro leggi fondamentali rispettive.

Il ministro di Stato di Norvegia e quello di Svezia che sedono in questo consiglio, tireranno a sorte per decidere quale di essi avrà la preferenza.

41. Le disposizioni contenute ne' due

ultimi articoli, troveranno egualmente la loro applicazione tutte le volte che, giusta la costituzione della Svezia, apparlenga al consiglio svedese, in questa qualità, di essere alla testa del governo.

42. Per ciò che concerne le disposizioni più particolari, necessarie ne' casi preveduti negli articoli precedenti, il re proporrà al primo parlamento in Norvegia ed alla prima dieta in Isvezia una legge basata sul principio d' una perfetta eguaglianza tra li due regni.

43. L' elezione de' tutori che devono essere alla testa del governo durante la minorità del re, si farà secondo le stesse regole e della stessa maniera descritte di sopra nell' articolo 7, concernente la elezione dell' erede al trono.

44. Gl' individui che ne' casi preveduti dagli articoli 40 e 41, sono alla testa del governo, dovranno, i Norvegi al parlamento della Norvegia, prestare il giuramento seguente: *Io giuro nell' anima e coscienza mia di governare il regno conformemente alla costituzione ed alle leggi*; gli Svedesi presteranno questo giuramento nelle mani degli stati generali della Svezia.

Se allora non v' è parlamento o dieta, il giuramento sarà depositato in iscritto nel consiglio, e ripetuto poscia al primo parlamento o alla prima dieta.

45. Appena che il loro governo sarà cessato, essi ne renderanno conto al re e al parlamento.

46. Se il parlamento non è subito convocato conformemente alle disposizioni portate negli articoli 40 e 41, il tribunale supremo, scorse che saranno quattro settimane, riguarderà come un dovere assoluto di fare questa convocazione.

47. L' amministrazione della educazione del re, nel caso che suo padre non abbia lasciato delle disposizioni in iscritto, sarà regolata della maniera prescritta negli articoli 7 e 43.

Sarà una regola invariabile, che il re minore apprenda sufficientemente la lingua norvegese.

48. Se la linea mascolina della dinastia reale è estinta senza essersi eletto il successore al trono, si procederà elezione di una nuova dinastia, del modo prescritto nell'articolo 7. Nella intelligenza, che il potere esecutivo

sarà esercitato conformemente nell' articolo 43.

TITOLO III.

Del diritto di cittadinanza, e del potere legislativo.

49. Il popolo esercita il potere legislativo mediante il parlamento, il quale è composto di due camere, il *lagthing* e l' *odelsthing*. (1)

50. Non voteranno che i soli cittadini norvegesi dell' età di venticinque anni compiti, domiciliati da cinque anni nel paese, residenti nello stesso, e che abbiano in oltre uno de' seguenti requisiti:

1.° Che sieno o sieno stati funzionarii;

2.° Che possedano beni rustici, o tengano in affitto per più di cinque anni un territorio catastato;

3.° Che sieno cittadini di qualche città, o possedano in una città o vil-

(1) Val dire, la camera piccola e la camera grande.

laggio una casa o beni-fondi del valore almeno di 300 scudi di banco in argento.

51. Sarà steso nelle città dal magistrato, ed in ciascuna parocchia dal ricevitore pubblico e dal paroco, un registro di tutti gli abitanti votanti. Vi si noteranno senza indugio i cambiamenti che potranno successivamente avvenire.

Ciascuno, prima d' essere scritto sul registro, presterà pubblicamente d' avanti al tribunale il giuramento di fedeltà alla costituzione.

52. Il diritto di votare è sospeso ne' casi seguenti:

1.° Per una accusa criminale innanzi al tribunale;

2.° Per la perdita del diritto di maggiorità;

3.° Per lo stato d' insolvibilità o di fallimento finchè i creditori non sieno interamente pagati, purchè il' fallimento non sia stato conseguenza di un ingendio o di qualche altro avvenimento non imputabile, e che possa essere comprovato.

53. Il diritto di votare si perde definitivamente,

1.° Per una condanna a detenzione, alla schiavitù, o ad una pena infamante;

2.° Per l'accettazione di servizio presso una potenza estera, senza il consenso del governo;

3.° Per la cittadinanza acquistata in paese straniero;

4.° Per la convinzione di aver comprato de' suffragi, d'aver venduto il suo, o d'aver votato in più d'un' assemblea elettorole.

54. Le assemblee elettorali e de' distretti si tengono in ogni tre anni, e devono essere finite a tutto il mese di dicembre.

55. Le assemblee elettorali si terranno, per la campagna, nel capo-luogo della parocchia, nella chiesa o nella casa comunale, o in altro conveniente locale. Esse saranno dirette, nella campagna, dal pastore primario e suoi assistenti; nelle città, da' magistrati e scabbini. La elezione si farà nell' ordine indicato da' registri.

Le dispute concernenti il diritto di votare, saran decise dai direttori dell' assemblea, dal giudizio de' quali si può appellare al parlamento.

56. Prima di procedere alla elezione,

si leggerà la costituzione ad alta voce, nelle città, dal primo magistrato; nella campagna, dal curato.

57. Nelle città, si nominerà un elettore per ogni cinquanta eligibili. Tra gli otto giorni susseguenti gli elettori si raduneranno nel luogo indicato dal magistrato, e nomineranno, sia dal loro seno, sia tra gli altri eligibili nel circondario della loro elezione, un quarto del loro numero per sedere al parlamento; di maniera che tre sino a sei ne nominano uno; sette sino a dieci ne nominano due; undici sino a quattordici ne nominano tre; quindici sino a diciotto ne nominano quattro: questo è il maggior numero che ad una città sarà permesso di mandare.

Le città che hanno meno di centocinquanta eligibili, manderanno i loro elettori alla città più prossima, per votare di concerto con gli elettori di questa, ed allora le due città si reputeranno formanti un solo distretto. (1)

(1) Una legge degli 8 febbrajo 1816 porta questa emendazione: ,, venticinque elettori » ed al di sopra non potranno eleggere che » tre rappresentanti, che sarà *ad interim* il

58. In ciascheduna parocchia della campagna gli abitanti eligibili nomineranno proporzionatamente al loro numero gli elettori, della maniera seguente: sino a cento ne nominano uno; sino a duecento ne nominano due; sino a trecento, tre; e così di seguito nella medesima proporzione (1).

Fra un mese gli elettori si uniranno nel luogo indicato dal podestà, e nomineranno, sia nel loro seno, sia tra gli altri eligibili di quella giurisdizione, un decimo del loro numero per sedere al parlamento: di maniera che cinque sino a quattordici ne nominano uno; quindici sino a ventiquattro ne nominano due, venticinque sino a trenta-

» maggior numero che una podestaria possa » mandare. Per lo che il numero de' rappresentanti della campagna, da sessant' uno ch' è attualmente, si troverà diminuito sino a cinquanta a cinquantatrè.

(1) Se un parlamento futuro trova che il numero de' rappresentanti delle città, a cagion del crescimento della lor popolazione, monta sino a trenta, il medesimo parlamento avrà il diritto, per servir di regola in avvenire, di accrescere nuovamente il numero de' rappresentanti della campagna, del modo stabilito dai principj della costituzione.

quattro, tre; trentacinque in sopra, quattro: questo è il numero maggiore.

59. Le disposizioni riportate negli articoli 57 e 58 conserveranno la loro forza sino al prossimo parlamento. Allora se si trova che i rappresentanti delle città sono più o meno di un terzo di quelli di tutto il regno, il parlamento, per servire di regola in avvenire, deve cangiare queste disposizioni in maniera, che i rappresentanti delle città si rapportino a quelli della campagna, come uno a due; ed il numero intiero de' rappresentanti non debb' essere al di sotto di settantacinque, nè sopra di cento.

60. Gli eligibili che sono nel paese e che non possono comparire per causa di malattia, di servizio militare, o di qualche altro motivo legale, potranno mandare il loro voto per iscritto a coloro che dirigono le assemblee elettorali prima che siano terminate.

61. Nessuno potrà essere eletto per rappresentante se non ha l'età di 30 anni, e se non ha soggiornato per dieci anni nel paese.

62. I membri del consiglio, i funzionarj addetti ai burò, gli officiali della corte ed i suoi pensionisti, non potranno essere eletti per rappresentanti.

63. Ogni individuo nominato per essere rappresentante, è obbligato di accettar la nomina, a meno che non sia impedito da' motivi giudicati leggittimi dagli elettori, il cui giudizio può essere sottoposto alla decisione del parlamento. Chi per due volte consecutive è comparso come rappresentante ad un parlamento ordinario, non è obbligato di accettar la nomina che si sarà fatta di lui pel prossimo parlamento ordinario.

Se ragioni legali impediscano un rappresentante di comparire al parlamento, lo rimpiazzerà colui che ha più voti dopo di esso.

64. Tosto che i rappresentanti saranno stati eletti, saranno muniti di una procura sottoscritta, nella campagna dal magistrato superiore, e nelle città dal magistrato e da tutti gli elettori, per servire di pruova ch' essi sono stati eletti nel modo prescritto dalla costituzione.

Il parlamento giudicherà della legalità di queste procure.

65. Ogni rappresentante ha il dritto di pretendere una indennità di viaggio per andare al parlamento e pel suo ri-

torno, come ancora per la sua sussistenza per tutto il tempo che vi avrà soggiornato.

66. Durante il viaggio de' rappresentanti per andare al parlamento e per ritornarne, come ancora durante il soggiorno ch' essi vi fanno, sono esenti dagli arresti, a meno che non sieno arrestati in flagrante delitto pubblico: non potranno neppure, fuori delle assemblee del parlamento, esser soggetti a veruna responsabilità, relativamente alle opinioni ch' essi vi avranno manifestato. Ciascuno è tenuto di conformarsi all' ordine stabilitovi.

67. I rappresentanti eletti nel modo qui sopra esposto, compongono il parlamento del regno di Norvegia.

68. L' apertura del parlamento si farà ordinariamente ogni tre anni il primo giorno di lavoro del mese di febbrajo nella capitale del regno, qualora il re, per circostanze straordinarie, di impedimento ostile o di malattia contagiosa, non isccgliesse qualche altra città del regno. Allora un tal cangiamento dev' essere di buon' ora annunciato.

69. Ne' casi straordinarj, il re ha il

dritto di convocare il parlamento fuori del tempò ordinario. Allora il re farà emanare un proclama che dev'esser letto in tutte le chiese delle quattro capitali, almeno sei settimane prima del giorno fissato per la riunione dei membri del parlamento al luogo designato.

70. Un tal parlamento straordinario potrà essere disciolto dal re quando lo crederà a proposito.

71. I membri del parlamento continueranno le loro funzioni come tali, per tre anni consecutivi, tanto al parlamento straordinario che ordinario, che durante questo tempo sarà tenuto.

72. Se all'epoca in cui dee convocarsi il parlamento ordinario, si tiene ancora un parlamento straordinario, le funzioni di questo cesseranno subito che sarà quello radunato.

73. Il parlamento straordinario, al par dell'ordinario, non potrà tenersi se non vi si trovano i due terzi dei membri.

74. Tosto che il parlamento si sarà organizzato, il re, o quegli che avrà destinato all'oggetto, ne farà l'apertura con un discorso, nel quale lo in-

forma dello stato del regno e degli oggetti sopra i quali desidera particolarmente attirare l' attenzione del parlamento. Niuna deliberazione deve aver luogo in presenza del re.

Il parlamento eleggerà tra i suoi membri un quarto per formare la Camera piccola (*lagthing*); i tre altri quarti compongono la Camera grande (*odelsthing*).

Ciascuna di queste due Camere avrà le sue adunanze particolari, e nominerà il suo presidente e'l suo segretario.

75. Appartiene al parlamento:

1.° Di fare ed abolire le leggi; di stabilire le imposte, le tasse, le dogane ed altri pesi pubblici, i quali per altro non sussisteranno che sino al 1. luglio dell'anno, in cui sarà convocato un nuovo parlamento ordinario, purchè questo non le rinnovi espressamente;

2.° Di fare degl'imprestiti mediante il credito dello Stato;

3.° Di sorvegliare le finanze dello Stato;

4.° Di accordare le somme necessarie per le spese dello Stato;

5.° Di fissare la somma annuale pel trattamento della corte del re e del vicerè, come ancora l'appannaggio della famiglia reale, il quale per altro non dee consistere in beni-fondi;

6.° Di farsi esibire il protocollo del consiglio sedente in Norvegia, non che tutti i rapporti e documenti pubblici (eccettuati gli affari di comando militare), e le copie verificate o gli estratti de' protocolli tenuti dal ministro di Stato e dai membri del consiglio norvegio presso del re, o i documenti pubblici che vi saranno stati esibiti;

7.° Di farsi comunicare i trattati che il re avrà conchiuso a nome dello Stato con le potenze estere, ad eccezione degli articoli segreti, i quali per altro non debbono essere in contraddizione con gli articoli ostensibili;

8.° Di esigere da ogni individuo che comparisse davanti al parlamento negli affari di Stato, eccettuati il re e la famiglia reale. Tuttavia questa eccezione non è applicabile ai principi della famiglia reale, in quanto che sono rivestiti del solo impiego di vicerè;

9.° Di esaminare le liste de' soldi

e delle pensioni provvisorie, e di farvi i cambiamenti che giudicherà necessarj;

10.° Di nominare cinque revisori che in ogni anno devono esaminare i conti dello Stato, con pubblicare degli estratti per via di stampa; in conseguenza questi conti devonsi rimettere a codesti revisori in ogni anno prima ch'entri luglio.

11.° Di naturalizzare gli stranieri.

76. Ogni legge deve proporsi dapprima al parlamento, sia dai proprj membri, sia dal governo mediante l'organo di un membro del consiglio.

Se la proposizione è accettata, sarà rimessa alla Camera piccola, la quale l'approva o la rigetta; e nell'ultimo caso la respinge accompagnata dalle sue osservazioni. Queste osservazioni saranno ponderate dalla Camera grande, la quale mette da banda il progetto di legge, o lo manda nuovamente alla Camera piccola con de' cangiamenti, o senza.

Quando un progetto sarà stato proposto due volte dalla Camera grande alla piccola, e questa lo avrà respinto per la seconda volta, rigettandolo, si radunerà

l' intero parlamento (1), ed allora i due terzi de' suoi voti decideranno del progetto.

Tra ciascuna di queste deliberazioni deggiono passare almeno tre giorni.

77. Allorchè una risoluzione proposta dalla Camera grande, sarà stata approvata dalla Camera piccola, o dall' intero parlamento, una deputazione di queste due Camere del parlamento la recherà al re, se è presente; se non vi è, al vicerè o al consiglio norvergio, domandando che sia rivestita della sanzione del re.

78. Se il re approva la risoluzione, la riveste della sua firma; e d'allora prende forza di legge. S'ei non l' approva, la respinge alla Camera grande, dichiarando che pel momento non trova conveniente di sanzionare la risoluzione.

79. In questo caso il parlamento allora riunito non dee più sottomettere la risoluzione al re, il quale può procedervi della stessa maniera se il

(1) Vale a dire, si riuniranno le due Camere.

primo parlamento ordinario gli presanta di nuovo la medesima risoluzione; ma se dopo di essere stata di nuovo meditata, vien anche adottata dalle due Camere del terzo parlamento ordinario, ed indi sommessa al re, il quale sarà stato supplicato di non ricusare la sua sanzione ad una risoluzione che il parlamento, dietro le più mature deliberazioni crede di essere utile; essa acquista forza di legge, quando anche non fosse rivestita dalla soscrizione del re prima che termini il parlamento (1).

80. Il parlanento rimarrà riunito per quel tempo ch' esso stimerà necessario, ma non mai più di tre mesi senza il permesso del re.

Allorchè (avendo terminato le sue occupazioni, o essendo stato riunito per lo tempo determinato) è disciolto dal re, S. M. dà nel tempo stesso la sua risoluzione ai decreti che non

(1) Val quanto dire, che una decisione data da tre diete legali, avrà forza di legge, quand' anche il re non le desse il suo consenso.

trovansi decisi, sia corroborandoli, sia rigettandoli. Tutti quelli ch' ei non sanziona espressamente, si reputano esser da lui rigettati.

81. Tutte le leggi saranno spedite in lingua norvegese; ed (eccettuate quelle menzionate nell' art. 79), in nome del re, sotto il suggello del regno, ed in questi termini: » Noi ec. facciamo sapere che ci si è sottoposto un » decreto del parlamento della data » *tale*, concepito così (*segue la risoluzione*).

» Noi abbiamo accettato e sanzionato, come con la presente noi accettiamo e sanzioniamo come legge » il detto decreto, apponendovi la nostra firma ed il suggello reale. »

82. La sanzione del re non è necessaria alle risoluzioni del parlamento, con le quali il corpo legislativo

1.° Si dichiara organizzato come parlamento in virtù della costituzione;

2.° Regola la sua polizia interna.

3.° Ammette o rigetta le procure dei membri presenti;

4.° Conferma o riprova le decisioni relative alle dispute sulle elezioni;

5.° Naturalizza gli stranieri;

6.° E finalmente, alla risoluzione con la quale la Camera grande fa tradurre qualche membro del consiglio o altri davanti i tribunali.

83. Il parlamento può domandare il parere del tribunale supremo nelle materie giudiziarie.

84. Il parlamento terrà le sue sedute a porte aperte, e li suoi atti saranno pubblicati per le stampe, eccetto ne' casi dove si sarà risoluto a pluralità di voti una misura contraria.

85. Chiunque obbedisce ad un ordine che tende a turbare la libertà e la sicurezza del parlamento, si rende colpevole di alto tradimento verso la patria.

TITOLO IV.

Del potere giudiziario.

86. I membri della Camera piccola ed il tribunale supremo compongono la Giunta (*rigsret*), la quale giudica in prima ed ultima istanza gli affari introdotti dalla Camera grande, sia contro i membri del consiglio o del tribunale supremo, per delitti com-

messi nelle loro funzioni, sia contro i membri del parlamento, per delitti commessi da loro in questa qualità. Il presidente della Camera piccola presiede nella Giunta.

87. L'accusato, senza dichiarare il motivo che vel decide, può ricusare sino al terzo de' membri della Giunta, in modo però che il numero delle persone che compongono questo tribunale non sia minore di quindici.

88. Il tribunale supremo giudica in ultima istanza; ed è composto d'un presidente e di sei assessori.

89. In tempo di pace il tribunale supremo, con due ufficiali superiori designati dal re, forma il tribunale di seconda ed ultima istanza in tutti gli affari *militari* che concernono la vita, l'onore, o la perdita della libertà per un tempo più lungo di tre mesi.

90. Le decisioni del tribunale supremo non ammettono appello, nè soggiacciono a revisione.

91. Nessuno potrà essere nominato membro del tribunale supremo, se non ha l'età di 30 anni almeno.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

92. Gl'impieghi dello Stato non potranno conferirsi che a' cittadini norvegi, i quali professando la religione luterana evangelica, hanno giurato fedeltà alla costituzione e al re, parlano la lingua del paese, e sono

1.° O nati nel regno da padre e madre ch'erano allora sudditi dello Stato;

2.° O nati in paese straniero da padre e madre norvegesi, che a quell' epoca non erano sudditi di un altro Stato;

3.° O che il 17 maggio 1814 aveano un domicilio permanente nel regno, e non hanno ricusato di prestare il giuramento di mantenere la indipendenza della Norvegia;

4.° O che in avvenire soggiorneranno per dieci anni nel regno;

5.° O che saranno stati naturalizzati dal parlamento.

Tuttavia i forestieri potranno occupar le cattedre nella università e nei

collegi, come ancora le piazze di medici, e di consoli nell' estero.

Per pervenire ad un impiego nella magistratura superiore, bisogna aver l'età di 30 anni; e per una piazza di magistratura inferiore, di giudice in prima istanza, o di ricevitore pubblico, bisogna l'età di 25 anni.

93. La Norvegia non si riconosce debitrice di verun altro debito che del proprio suo debito nazionale.

94. Un nuovo codice generale, civile e criminale sarà pubblicato al primo, o se non è possibile, al secondo parlamento ordinario. Fra di tanto le leggi dello Stato attualmente in vigore, conserveranno il loro effetto, quando non si oppongano a questa legge fondamentale, o alle ordinanze provvisorie che saranno state pubblicate nell' intervallo.

Le imposte attualmente esistenti, continueranno a riscuotersi fino al prossimo parlamento.

95. Dopo la pubblicazione del nuovo codice generale non si accorderanno dispense protettrici, lettere dilatorie o restituzioni.

96. Nessuno può essere giudicato

se non conformemente alla legge, nè punito se non dietro la decisione di un tribunale.

La tortura non avrà mai luogo.

97. Le leggi non avranno effetto retroattivo.

98. Gli emolumenti dovuti agli ufficiali giudiziarii, non devono essere combinati con canoni pagabili al pubblico tesoro.

99. L'arresto personale non debbe aver luogo che ne' casi e nel modo stabilito dalla legge.

Un arresto illegale rende quegli che n'è causa, responsabile verso l'arrestato.

Il governo non è autorizzato ad impiegar la forza militare contra i membri dello Stato se non colle forme prescritte dalle leggi, a meno che qualche adunanza la quale turbasse la tranquillità pubblica non si dissipi all'istante dopo che le saranno stati letti tre volte ad alta voce dalle autorità civili gli articoli del codice che concernono la sedizione.

100. La libertà della stampa debbe aver luogo. Nessuno potrà essere punito per gli scritti che avrà fatto imprimere

o pubblicare, qualunque ne sia il contenuto, purchè non abbia egli stesso appostatamente ed evidentemente manifestato o impegnato altri a manifestare disobbedienza verso le leggi, disprezzo per la religione, pel buon costume, e per le autorità costituzionali, resistenza agli ordini di queste, o che abbia avanzato delle false ed infamanti imputazioni contro qualcheduno.

È permesso a ciascuno di dire liberamente la sua opinione su l' amministrazione dello Stato, e su qualunque altro oggetto.

101. Per l' avvenire non deggiono accordarsi a nessuno delle nuove e permanenti restrizioni nella libertà della industria.

102. Le visite domiciliari sono interdette, eccetto in alcuni casi criminali.

103. Non si accorderà asilo ai falliti.

104. Nessuno potrà rendere confiscabili i suoi beni-fondi e la sua fortuna.

105. Se l' interesse dello Stato esige che alcuno sacrifichi i suoi beni (mobili od immobili) all' utilità pubblica, dev' esserne pienamente indennizato dal pubblico tesoro.

106. I capitali e le rendite del de-

manio della Chiesa non devono impiegarsi che per vantaggio del clero, ed alla prosperità della pubblica istruzione.

Le proprietà delle istituzioni di pietà saranno impiegate ad unico loro profitto.

107. Il diritto di ritratto lineare chiamato *odelsret* (1), ed il diritto di possesso chiamato *afoedesret*, resteranno in vigore. Le disposizioni particolari che li renderanno utilissimi allo Stato ed all'agricoltore saranno decretate dal primo o dal secondo parlamento.

108. In avvenire non si erigeranno contee, nè baronie, nè maggioraschi o fedecommessi.

109. Tutti i cittadini dello Stato sono egualmente obbligati, per un certo tempo, al servizio militare per difendere la patria, senza riguardo alla loro nascita o alla loro fortuna.

---

(1) In virtù del dritto d' *odelsret*, i membri della famiglia a cui talune terre appartennero originariamente, possono revindicarle e riprenderle, anche dopo secoli, purchè presentino il titolo della famiglia, e che da dieci in dieci anni abbian fatto la riserva giudiziale de' loro dritti. Questa consuetudine, nociva forse ai progressi della agricoltura, attacca i contadini al loro suolo natio.

L' applicazione di questo principio e le restrizioni di cui è suscettibile, come la quistione di sapere quanto giovi al paese che l' obbligazione a questa difesa cessi con l' età di 25 anni, si lasceranno alla decisione del primo parlamento ordinario, dopo che si avranno avuti de' lumi da un comitato; interinamente, le disposizioni attualmente in vigore conseveranno il loro effetto.

110. La Norvegia avrà la sua propria lingua, le proprie finanze, e la sua propria moneta; instituzioni che saranno determinate dalle leggi.

111. La Norvegia ha dritto di avere il suo proprio padiglione di commercio; il suo padiglione di guerra sarà un padiglione di unione.

112. Se la sperienza mostri la necessità di cambiare qualche parte di questa legge fondamentale, si proporrà ad un parlamento ordinario, e si pubblichera per le stampe; ma non appartiene che al prossimo parlamento ordinario di decidere se il cambiamento proposto debba effettuirsi o no. Pertanto, un tal cabiamento non dev' essere giammai contrario ai principj di questa legge fondamentale: esso non deve

aver per oggetto che delle modificazioni in alcune disposizioni particolari che non alterano punto lo spirito di questa costituzione. Su di un simile cambiamento debbono esser di accordo i due terzi del parlamento.

Cristiania, il 4 novembre 1814.

DICHIARAZIONE DEL RE

Noi CARLO, per la grazia di Dio re di Svezia, di Norvegia, de' Goti, de' Vandali, ec. ec.; duca di Schleswig-Holstein; conte d' Oldemburgo, ec.

A tutti i nostri sudditi abitanti del regno di Norvegia.

Noi adempiamo ora un dovere caro al nostro cuore, con annunziarvi che l' assemblea nazionale del regno di Nervegia, avendoci il dì 4 del corrente mese unanimamente riconosciuto ed elettore costituzionale di Nervegia, noi jeri, per mezzo del nostro amatissimo figlio Carlo-Giovanni, principe reale di Svezia e di Norvegia, e generalissimo delle forze di terra e di mare dei due regni, rimettemmo all' assemblea il nostro giuramento di governare il regno di Norvegia a norma della sua costituzione e delle sue leggi, e rice-

vemmo il giuramento dell'assemblea a noi ed alla costituzione.

L' alto scopo de' nostri voti è quindi soddisfatto, e sulla riunione tra i due popoli della penisola scandinava è già impresso l' ultimo sigillo. Nervegi! da quest' oggi voi avete de' sacri titoli sul nostro cuore e sulla paterna nostra cura. Voi risponderete, con la vostra fedeltà e col vostro attaccamento, alle nuove obbligazioni che noi andiamo ad adempire verso di voi, e così ci preparerete la più dolce ricompensa che un buon re possa desiderare.

La legge fondamentale che i vostri rappresentanti hanno adottato di concerto con i nostri commissarii, e che noi abbiamo solennemente ricevuto, servirà nel tempo istesso di garantia a' vostri dritti ed alla vostra prosperità futura. Sovvenitevi che questi preziosi vantaggi non si conservano che rispettando la religione e l' ordine sociale, e che la santità de' dritti riposa sempre sul fedele adempimento dei doveri impostici. Noi conosciamo le difficoltà che ci restano da sormontare; ma abbiamo la consolante speranza che secondati dai lumi e dalla energia de' cittadini patrioti, perverremo successivamente a can-

cellare la memoria e gli effetti d' una lunga e disastrosa guerra.

Incoraggiando l' agricoltura, e dando al commercio un' attività non interrotta, la fortuna pubblica riprenderà a poco a poco nuove forze. La riunione tra la Svezia e la Norvegia, radunando in un medesimo fascio le forze finora separate de' due paesi, porge il più potente motivo ed i mezzi più sicuri di mantener la pace. I popoli della penisola scandinava hanno nel loro recinto la forza di difendere la loro indipendenza e le loro leggi; fuori di questi limiti non hanno verun vantaggio reale da attendere.

La Providenza benedica i nostri sforzi paterni per la vostra felicità. Unione di volontà e di risoluzione, obbedienza alle leggi, energia contro l' oppressione, ecco le sicure basi per la esistenza degli Stati: per queste il Nord, difeso dal mare, dalle sue montagne e dal coraggio de' suoi cittadini, sosterrà il suo nome, la sua libertà, la sua gloria.

Cristiania li 11 novembre 1814.

CARLO-GIOVANNI

Per autorizzazione del mio graziosissimo sovrano e signore.

PESCHER.